

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella – Presidente
- Avv. Matteo Sperduti – Componente relatore
- Avv. Alessandro Avagliano Componente

Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 02/2021

SENTENZA N. 2/2020

all'esito della riunione in camera di consiglio effettuata in data 22 febbraio 2021, a seguito di ricorso presentato dal sig. Franco Amadio avverso la comunicazione di ineleggibilità (Prot. 115/2021 del 10 febbraio 2021) adottata ai sensi dell'art. 55 comma 6 dello Statuto FITETREC – ANTE dal Segretario Generale della stessa Federazione, che ha preso numero di procedimento 2/2021, il Tribunale procedente ha preso la seguente decisione.

FATTO

1. In data 16 febbraio 2021 il sig. Franco Amadio, tramite i propri legali, faceva pervenire allo scrivente Tribunale ricorso avverso la comunicazione di ineleggibilità (Prot. 115/2021 del 10 febbraio 2021) adottata ai sensi dell'art. 55 comma 6 dello Statuto FITETREC – ANTE dal Segretario Generale della stessa Federazione.
2. Nel medesimo atto, il ricorrente contestava che la Federazione, per il tramite del Segretario Generale, ha erroneamente ravvisato una causa di ineleggibilità verso il sig. Amadio in quanto, per tale decisione, è stata applicata illegittimamente, a detta del ricorrente, proprio l'art. 52 comma 1 lett. E) dello Statuto della Federazione che così riporta: *“i.e. Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione”*.
3. Tale provvedimento di ineleggibilità, quindi, veniva impugnato con unico motivo da parte del sig. Amadio nel quale si specificava che vi era stato un eccesso di potere da parte del Segretario Generale della Federazione con carenza di motivazione e difetto di istruttoria circostanza questa supportata, attraverso documentazione allegata, nella

quale si evidenziava che il ricorrente non avesse mai operato, con la propria impresa, esclusivamente per la Federazione e che non aveva il suo reddito preliminare e principale derivante proprio dai rapporti con la FITETREC ANTE. Inoltre, chiariva che in due anni, 2019 e 2020, aveva svolto dei lavori per la Federazione con il pagamento di somme esigue tanto da non avere alcun tipo di attività, quindi, direttamente collegata alla gestione della stessa Federazione.

4. In data 16 febbraio 2020 il Presidente del Tribunale Federale pubblicava specifica ordinanza nella quale, a riscontro degli atti in essere, chiedeva al Segretario Generale della Federazione di depositare delle brevi memorie illustrative circa le motivazioni della dichiarazione di inammissibilità della candidatura del ricorrente, dando termine anche a quest'ultimo, eventualmente, di depositare proprie memorie di replica.
5. Provvedeva, quindi, il Segretario Generale Dott.ssa Nada Vallone a depositare apposite memorie in data 18 febbraio 2021 nelle quali evidenziava l'istruttoria effettuata dalla stessa verso la candidatura presentata dal sig. Amadio e, dandone apposita spiegazione, evidenziava proprio tutte le circostanze che hanno determinato l'esclusione dalla corsa elettorale del candidato, oggi ricorrente.
6. Successivamente, in data 20 febbraio 2021, pervenivano le ulteriori memorie di replica del ricorrente nelle quali vengono ribadite le ipotesi difensive già avanzate nel ricorso introduttivo.
7. Alla Camera di Consiglio in data 22 febbraio 2021, il Tribunale decide come di seguito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene ammissibile il ricorso e, pertanto, trattandosi di impugnazione dell'esclusione dalla candidatura in occasione delle assemblee nazionali si procede ai sensi del capo 1 lett. a) e c) del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, come previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSN come Approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1613 del 4 settembre 2018, valutando nel merito delle questioni avanzate dal ricorrente sig. Franco Amadio.

Preme preliminarmente precisare che, con deliberazione del Consiglio Federale della FITETREC ANTE n. 27/2020 del 23 novembre 2020, è stata indetta l'Assemblea nazionale Ordinaria Elettiva della stessa Federazione stabilita alla data del prossimo 15 marzo 2021. Veniva inviata, dunque, a ciascun ente ed ai tesserati la convocazione all'Assemblea stessa nonché le norme per eventualmente procedere alla candidatura. In data 14 gennaio 2021 l'attuale ricorrente sig. Franco Amadio avanzava la propria candidatura alla carica di Presidente della FITETREC ANTE. Tutte le candidature ricevute, come da Statuto art. 55 comma 2, venivano pubblicate sul sito internet federale ed in data 11 febbraio 2021 veniva comunicato al sig. Amadio la dichiarazione di ineleggibilità e non ammissibilità della candidatura in quanto non in possesso dei requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 52 del medesimo Statuto federale, lett. e) *"Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione"*.

Il medesimo Amadio, quindi, presentava ricorso per richiedere l'annullamento e/o la revoca della dichiarazione di ineleggibilità in esame.

Emerge chiaramente dagli atti di causa, non da ultimo da tutta la documentazione allegata allo stesso ricorso, come il ricorrente sia socio al 98%, ed amministratore unico, di una società, la Digitalia Lab Srl, che negli ultimi anni ha svolto attività anche per conto della Federazione FITETREC ANTE e dal quale rapporto è stato percepito uno specifico reddito o profitto pari alla somma di euro 6.978,90 per l'anno 2019 e di euro 4.080,90 per il 2020.

La questione sollevata dal sig. Amadio, però, diversamente da quanto lo stesso vuole ipotizzare nel proprio ricorso e come ribadita poi anche nelle ulteriori memorie di replica, non può essere definita esclusivamente sulla base del valore di tale profitto percepito dalla Federazione per i lavori svolti per conto di quest'ultima, in quanto la fattispecie in esame deve essere inquadrata sotto altro e diverso profilo riguardante l'interpretazione letterale dell'art. 52 capo 1 lett. e) dello Statuto Federale per cui ai fini della candidatura il soggetto deve *"non avere come fonte primaria o prevalente di reddito...un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dalla federazione"*.

In questo senso, l'interpretazione non si esaurisce, in altri termini, nell'ancoraggio al mero dato letterale della norma e non si risolve in un fatto puramente linguistico. Il senso della proposizione normativa, all'opposto, deve essere trovato per il tramite di una attività di

collegamento tra la norma ed il sistema, per cui l'interpretazione stessa, in altri termini, non è espressione della logica dell'interprete, ma della logica e della struttura del sistema che deve essere tutelato per evitare che vi siano dei conflitti di interesse all'interno della Federazione medesima all'esito dei diversi passaggi elettorali.

Rileva, infatti, che la causa di ineleggibilità accertata dall'ufficio del Segretario Generale della Federazione, e come chiarita anche adeguatamente dalle memorie depositate da quest'ultima, non è il mero fatto che la società del ricorrente tragga il suo reddito principale dall'attività svolta per conto della Federazione stessa, bensì il fatto che il sig. Amadio sia proprio il titolare di una società che è la sua unica e primaria fonte di reddito, società che a sua volta ha avuto dei rapporti diretti con la gestione della FITETREC ANTE.

Dagli atti del procedimento, sia di parte che nella memoria inviata all'odierno Tribunale dal Segretario Generale, emerge in maniera indiscussa che il sig. Amadio abbia quale unica attività lavorativa in capo alla Digitalia Srl e che lo stesso non abbia altra attività da cui trae il proprio reddito.

Il seguente nesso, richiesto dalla norma al fine di determinare la condizione di ineleggibilità, sta nella circostanza che vi deve essere un chiaro ed evidente rapporto tra le attività lavorative del candidato e la Federazione e nel nostro caso queste sono venute in essere attraverso i rapporti costanti che negli ultimi anni si sono sviluppati tra le parti.

Infatti, la Digitalia Srl, per conto della FITETREC ANTE, ha effettuato diverse prestazioni tali da essere inserite nell'insieme della gestione specifica della Federazione stessa, tra cui: a) la realizzazione della grafica istituzionale; b) sviluppo del software ed assistenza al portale www.fitetrec-ante.it, provvedendo anche alla progettazione; c) sviluppo del software ed assistenza al portale www.cavallieturismo.it, provvedendo anche alla progettazione; d) sviluppo del software del portale del Tesseramento del Cavallo di cui ha provveduto anche alla programmazione; e) sviluppo e gestione della APP istituzionale per la piattaforma di Apple ed Android; f) gestione delle email federali; g) realizzazione delle tessere e dei moduli di tesseramento nonché dei gadget e dei premi federali.

Appare evidente dalle condotte appena richiamate che queste si riferiscono tutte a circostanze nettamente incidenti sulla gestione della Federazione la quale non può essere solo racchiusa e limitata in una mera valutazione amministrativa della stessa ma anche in tutte quelle ulteriori fattispecie utili per la determinazione della mission, governance ed

assetto organizzativo della stessa. In questo senso, ogni attività funzionale al raggiungimento dei fini e degli obiettivi che la Federazione si prefigge è, in sé, collegata alla gestione della stessa ed anche le mere attività, di cui sopra, svolte dalla Digitalia Srl per conto della FITETREC ANTE, come ad esempio la progettazione e gestione dei vari siti internet federali, delle email e realizzazione delle tessere federali sono tutte funzionali alla gestione dell'ordinaria amministrazione per mezzo della quale cammina la Federazione stessa.

Appare evidente, per l'odierno Tribunale che tutte le attività svolte dalla Digitalia Srl, con a capo il sig. Amadio, in favore della Federazione stessa debbano tutte essere fatte rientrare proprio nel novero delle condotte *"indispensabili ed intimamente connesse alla gestione della Federazione"* e tale proprietà è insito nelle stesse.

In questo senso, l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente nei propri atti (le memorie di replica nulla aggiungono al ricorso) appare irragionevole e non supportata da elementi giuridici che ne legittimano l'accoglimento. Infatti, lo stesso tende a voler avallare il principio per cui la disciplina sulle condizioni di eleggibilità collegate ad attività lavorative e/o imprenditoriali direttamente riferite alla gestione della Federazione debba riferirsi essenzialmente all'elemento del reddito (inteso come valore economico) quale *"fonte primaria o prevalente"*. In realtà, l'interpretazione corretta nella lettura della norma è proprio quella che collega tale requisito all'attività commerciale e/o imprenditoriale *"direttamente collegata alla gestione della federazione"*. Di conseguenza, appare superfluo soffermarci sui numeri riportati nell'atto di ricorso e presentati dal sig. Amadio per dimostrare che il profitto percepito dalla Federazione per l'attività svolta in suo favore era esiguo perché tale considerazione nulla ha di rilevante rispetto alla norma di riferimento.

Oltretutto, nel ricorso si tenta di sminuire il rapporto tra la Digitalia Srl e la FITETREC ANTE affermando che *"non è in alcun modo direttamente collegata alla gestione della Federazione"*. Eppure in maniera chiara è lo stesso ricorrente che cita al punto d) della parte in fatto tutte le attività svolte per conto della stessa Federazione le quali, opinando il ragionamento del sig. Amadio, non possono non ritenersi *"intimamente connesse alla gestione della Federazione"*. Nel momento in cui il medesimo, con la sua azienda, si è occupato, come riferito dal Segretario Generale nella propria relazione, della predisposizione dei diversi siti internet federali, della predisposizione e gestione delle caselle email istituzionali, della

realizzazione delle tessere federali stessi, va da sé che queste sono tutte attività intimamente connesse alla gestione della Federazione, soprattutto dove oggi i siti internet sono i maggiori mezzi di comunicazione sociali.

Queste sono tutte attività che hanno come scopo primario quello di garantire l'amministrazione e gestione della Federazione sia al proprio interno che all'esterno, nei rapporti con tesserati, società affiliate e con le altre Federazioni.

In ultimo, bisogna sorvolare sull'eccezione mossa dal sig. Amadio il quale ha rivendicato il fatto che nessuna ineleggibilità gli è mai stata presentata a seguito della sua candidatura a presidente del Comitato Regionale Lazio. Ma questo semplicemente perché la norma oggi in esame l'art. 52 lett. e) si riferisce alle elezioni alle cariche federali ovvero il Presidente della Federazione, i componenti del consiglio federale ed il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti come riportato dall'art. 19 dello Statuto FITETREC ANTE. Quindi, il richiamo alla elezione a Presidente del Comitato Regionale Lazio nulla ha a che fare con la citata condizione di ineleggibilità che non ricorre per quel caso di specie ed ogni ulteriore questioni di ammissibilità viene comunque rimessa al Comitato Regionale stesso.

CONSIDERAZIONI

Nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra esposto e delle risultanze emerse dagli atti allegati dalle parti interessate, tutti i requisiti previsti dalla normativa ex art. 52 lett. e) dello Statuto Federale FITETREC ANTE sono assolutamente evidenti tanto che il sig. Amadio ha quale unica fonte di lavoro, da cui trae reddito, l'amministrazione della Digitalia Srl che, come risulta dagli atti, ha svolto attività collegata alla gestione della Federazione. Dunque, legittimamente il Segretario Federale, in esecuzione della disposizione in esame e tenuto conto della presenza di condizioni di ineleggibilità, ha comunicato la dichiarazione di ineleggibilità al sig. Amadio.

Pertanto per i motivi di cui sopra, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale FITETREC ANTE,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Compensa le spese.


Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2021 con sentenza depositata in pari data.

Il Presidente

(Avv. Luigi Mennella)

Firmato digitalmente da: Luigi Mennella
Data: 22/02/2021 15:29:15

Il Componente Relatore



(Avv. Matteo Sperduti)

SPERDUTI
MATTEO

Firmato digitalmente da
SPERDUTI MATTEO
Data: 2021.02.22 15:14:07
+01'00'
Versione di Adobe Acrobat
Reader: 2021.001.20138